

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1064

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNARDINI, BELTRANDI

Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di diritto a contrarre matrimonio e di eguaglianza giuridica tra i coniugi

Presentata il 15 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende finalmente dare attuazione a una innovazione del nostro codice civile tale da renderlo, in virtù delle trasformazioni semantiche e di politica del diritto approntate, strumento regolativo più vicino alla realtà sociale e compendio satisfattivo di quelle esigenze di eguaglianza e di tutela dei diritti di libertà oggi nel nostro Paese particolarmente avvertite.

La proposta di legge recepisce nel suo dettato quelle istanze sociali, in particolare provenienti dalle coppie di fatto di uguale o diverso sesso, che da tempo si sostanziano in richieste di regolamentazione degli aspetti personali e patrimoniali dei loro rapporti, in richieste di un riconoscimento formale e sostanziale del diritto a contrarre matrimonio e nell'esigenza che sul piano fattuale e giuridico sia stabilita tra

i coniugi un'effettiva eguaglianza giuridica. È una proposta di legge che fa proprie le sollecitazioni provenute in tutti questi anni dal tessuto sociale, e conseguentemente anche da istituzioni quali il Parlamento europeo e la Corte costituzionale, che hanno richiesto una naturale estensione del *favor familiae* a tutte le realtà in cui si estrinsecano affetto, personalità, relazioni sociali e, naturalmente, situazioni di convivenza.

Con l'estensione del diritto di matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso si rende possibile l'affermazione del principio costituzionale di eguaglianza e si scongiurano i rischi di forme di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale, discriminazioni che sono proibite alla stessa stregua di quelle legate al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 90-*bis*. — (*Diversità di sesso*). — La diversità di sesso tra gli sposi non è condizione necessaria per contrarre matrimonio ».

ART. 2.

1. Agli articoli 107, primo comma, e 108, primo comma, del libro primo del codice civile, le parole: « in marito e in moglie » sono sostituite dalle seguenti: « come sposi »

ART. 3.

1. All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: « il marito e la moglie » sono sostituite dalle seguenti: « gli sposi ».

ART. 4.

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è abrogato.

ART. 5.

1. L'articolo 156-*bis* del codice civile è abrogato.

ART. 6.

1. La lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 858, è abrogata.

